

REGIME DEGLI IMPATRIATI

Tassazione di favore per il personale che si trasferisce in Italia da valutare con attenzione (*)

Il nostro punto di vista

La verifica dell'effettiva applicazione del regime di favorevole degli impatriati al singolo contribuente presenta delle complessità che richiedono attenta valutazione. Il recente documento di prassi ([Circolare AdE 33/2020](#)), sembra modificare le precedenti istruzioni, quindi è cruciale tornare con il supporto professionale ad una attenta analisi del testo normativo per stabilire se il regime può essere applicato o meno.

Le condizioni per l'agevolazione in sintesi

I lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia sono tassati solo sul 30% del reddito di lavoro dipendente, autonomo o di impresa prestato nel territorio al ricorrere delle seguenti condizioni:

- SA i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
- SA l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

L'agevolazione è rafforzata qualora il trasferimento della residenza avvenga in una regione del Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. In questi casi la tassazione sarà solo sul 10% del reddito imponibile.

Periodo massimo agevolabile

L'agevolazione ha una durata di cinque anni e può essere prorogata di un ulteriore periodo di cinque anni, quindi per un totale di dieci anni qualora:

- SA il lavoratore abbia almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, oppure;
- SA il lavoratore diventi proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.

In entrambi i casi, durante l'ulteriore periodo di cinque anni i redditi concorrono alla formazione

del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.

Tuttavia nel caso i lavoratori abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare.

Vincoli posti dall'Agenzi delle Entrate

Recentemente l'amministrazione finanziaria con la Circolare 28.12.2020 n. 33 ha fornito indicazioni interpretative che meritano una attenta valutazione.

Sono state infatti declinate in alcuni casi specifici le condizioni precedentemente illustrate per l'accesso all'agevolazione, rendendo meglio l'idea del campo di applicazione della disposizione di favore.

In primo luogo viene specificato l'aspetto sostanzialistico della residenza fiscale all'estero per i soggetti non iscritti all'AIRE che, dimostrando la residenza all'estero sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, posso accedere al beneficio.

Vengono fornite indicazioni relative all'applicazione del regime di favore per il personale inviato in distacco all'estero, definendo quando il distacco si pone in sostanziale continuità con l'attività svolta prima dell'invio all'estero che, quindi, fa venir meno la possibilità di beneficiare del regime.

Ulteriori chiarimenti riguardano alcuni settori particolari come quello del trasporto aereo e navale e degli sportivi professionisti. Infine l'Amministrazione considera applicabile, al valere di ulteriori condizioni, il regime anche in caso di percezione del diritto di autore.

Marcello Ascenzi

T: 3286412841 Email: Marcello.ascenzi@sactis.it

web: [Sactis – follow us](#) 